



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

N. 25 Reg. Delib.

COPIA

Del 28-05-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE IVO TAMBARA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ROVERCHIARA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 3311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **maggio**, alle ore **10:45** in seguito a regolari inviti in forma telematica, si è così riunita la Giunta dell'Unione, mediante videoconferenza da luoghi diversi dalla sede municipale dell'Unione ed in modalità sincronica, come previsto nelle Linee Guida del Sindaco-Presidente prot. 1684 dell'1.4.2020. All'appello risultano:

BONINSEGNA SILVANO
MALASPINA GIORGIO

Presente
Presente

Partecipa all'adunanza in videoconferenza ed in modalità sincronica da un luogo diverso dalla sede municipale, con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA, che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, ha eseguito l'appello dei partecipanti, verificando "a video" l'identità dei presenti, ognuno dei quali ha dichiarato di accettare la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza (come da Linee guida approvate con prot. 1684 dell'1.4.2020), nonché di essere da solo e di adottare durante tutta la durata del collegamento in videoconferenza gli accorgimenti necessari per evitare che altre persone possano ascoltare la discussione, in considerazione del fatto che le sedute della Giunta non sono pubbliche. Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- a seguito delle deliberazioni delle giunte dei Comuni di Isola Rizza, Roverchiara, San Pietro di Morubio e dell'Unione dei Comuni Destra Adige con le quali era stato approvato l'accordo per regolamentare le modalità del recesso del Comune di Roverchiara dall'Unione, a decorrere dall'1.1.2020 (sottoscritto in data 5 dicembre 2019, prot. 9619),

Richiamato

- quanto previsto nel suddetto accordo: *“L'Unione dei Comuni Destra Adige e il Comune di Roverchiara, al fine di garantire con continuità il funzionamento degli enti e l'erogazione dei servizi, si rendono reciprocamente disponibili a stipulare eventuali accordi/convenzioni ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, del comma 124 della Legge. n. 145 del 2018 e dell'art. 14 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 22 gennaio 2004”*. In particolare, una di tali convenzioni riguarda *l'utilizzo di personale della segreteria dell'Unione per un numero massimo di 12 ore settimanali extra orario di lavoro per l'anno 2020*, da parte del comune di Roverchiara;

Dato atto che:

- con precedente deliberazione n. 4 del 21.1.2020, esecutiva, era stato autorizzato il dipendente Ivo Tambara a svolgere attività lavorativa, oltre il normale orario di lavoro, per un massimo di 12 ore settimanale, fino al 31.5.2020, approvandone lo schema di convenzione, successivamente sottoscritto tra le parti in data 28.1.2020 Rep. n. 28 S.P.;

Rilevato che:

- il Comune di Roverchiara con nota pervenuta al prot. n. 2393 del 16/5/2020, ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018, al fine di avvalersi dell'attività lavorativa del dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, Sig. Tambara Ivo, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, profilo professionale di Istruttore Direttivo, per lo svolgimento di attività di supporto all'Area Segreteria del Comune di Roverchiara;
- che nella succitata nota si fa richiesta di una prestazione lavorativa per un massimo di n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro, per un ulteriore periodo, con decorrenza dal 1.6.2020 e fino al 31.7.2020;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, che prevede *“i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- il comma 124 dell'art. 1 della Legge. n. 145 del 2018 che recita *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali*

per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali, che quale prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione che definisca le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco nei due enti, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- la deliberazione 017/2008/cons del 08/05/2008 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, per la quale, da un lato, si afferma che l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ha introdotto un istituto assimilabile al comando e pertanto l'utilizzo extra orario di personale di altre amministrazioni configura un rapporto di lavoro di tipo subordinato, dall'altro, si ritiene che l'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 sia ancora in vigore in quanto, così come chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 2141/2005, è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti;
- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali”;

Tenuto conto, pertanto, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato possa effettuare attività lavorativa presso un Comune, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Rilevato che:

- l'art. 53, comma 8, dello stesso D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "*Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*”;
- il su citato articolo 53, comma 10, sancisce che "*l'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato*”;
- si tratta di lavoro limitato nel tempo e che tale rapporto non è incompatibile con gli obblighi lavorativi del dipendente, in quanto verrà effettuato fuori dall'orario di servizio;

Dato atto che il dipendente di questo Ente sig. Ivo Tambara ha espresso il proprio consenso a prestare attività lavorativa presso il Comune di Roverchiara per un massimo di n.12 ore settimanali, al di fuori del proprio orario di lavoro;

Considerato che

- la pandemia del Covid-19 rende necessario ridurre gli spostamenti del personale e favorire lo smart working al di fuori della sede municipale, allo scopo di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute dei lavoratori;

Ritenuto di autorizzare il sig. Tambara Ivo a svolgere l'attività di supporto presso Area Segreteria richiesta dal Comune di Roverchiara con la stipula di apposita convenzione ex art. 1 comma 557 L. 311/2004 per il periodo che va dall'1.6.2020 e sino al 31.7.2020;

Visto lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA

1. Di autorizzare, il dipendente sig. Tambara Ivo, allo svolgimento di attività lavorativa presso il Comune di Roverchiara, dall'1.6.2020 e sino al 31.7.2020, in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30/12/2004 e dall'art. 1, comma 124 della legge 145/2018;
2. Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento, nel quale sono definiti la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore di cui trattasi e che verrà stipulata tra il l'Unione dei Comuni Destra Adige ed il Comune di Roverchiara;
3. Di dare atto che gli effetti della convenzione approvata decorreranno dall'1.6.2020 dopo la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di Comuni contraenti e, per accettazione, dal dipendente interessato e che la data di scadenza, fatto salvo il recesso anticipato sottoscritto da tutte le parti firmatarie della convenzione, è fissata per il 31.7.2020;
4. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di competenza, al Comune di Roverchiara, al dipendente interessato Tambara Ivo;

ALLEGATO:

CONVENZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 E DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ROVERCHIARA DI UN DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE.

Addì _____ del mese di _____ dell'anno 2020, con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto, tra l'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE (VR), avente sede legale presso il Municipio di San Pietro di Morubio (VR) Via Motta n. 2, C.F e P.I. 03029350232, rappresentata dalla dott.ssa Eleonora Votano, in qualità di Segretario comunale, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

e

il COMUNE DI ROVERCHIARA (VR), con sede legale in via Vittorio Veneto n. 5 – 37050 ROVERCHIARA (VR), C.F.: 82002370235 E P. IVA: 01703080232, rappresentato da Isolani Loreta, in qualità di Sindaco – Resp. Area Amministrativa, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

di seguito individuate per brevità anche come "Amministrazioni" o "Parti";

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede "i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- che l'art. 1, comma 124, della Legge. n. 145 del 2018 prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".
- che il Comune di Roverchiara, con propria nota del 15.5.2020, prot. 2393 U.C.D.A. del 16.5.2020, ha chiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il periodo 1.6.2020 – 31.7.2020, per un tempo di lavoro non superiore a 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, il Sig. Tambara Ivo, dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige, inquadrato nella categoria D posizione economica D3, con profilo professionale di Istruttore direttivo;
- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che il l'Unione, con delibera di Giunta n. 45 del 17.10.2019, esecutiva, ha approvato lo schema di accordo per l'utilizzo del personale dell'U.C.D.A. presso il Comune di Roverchiara e sottoscritto in data 5.12.2019 prot. 9619, comprendente il dipendente sopra citato;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione che definisca gli

aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Richiamata la deliberazione di Giunta dell'Unione n. ____ del __5.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

tutto ciò premesso e considerato

tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina le modalità di utilizzo, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, stipulato in data 22/01/2004 e all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004, del dipendente Tambara Ivo, inquadrato nella Cat. D, posizione economica D3, profilo professionale: istruttore direttivo, da parte del Comune di Roverchiara, per lo svolgimento delle funzioni, relative al profilo professionale di appartenenza, di istruttore direttivo.

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data dell'1.6.2020 e fino al 31.7.2020.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Orario di lavoro

L'ente di provenienza autorizza l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente sig. Tambara Ivo per un tempo di lavoro non superiore a n. 12 ore settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Le prestazioni lavorative rese al Comune di Roverchiara non dovranno interferire con i doveri di ufficio e creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

In considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del Covid-19, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute, della Regione Veneto e dell'ente di appartenenza, l'ente utilizzatore si impegna a ridurre al minimo gli spostamenti del dipendente dalla sede dell'Unione e la presenza del medesimo presso la propria sede, favorendo l'attività dello smart working.

A tal proposito si precisa che l'orario di lavoro del Sig. Tambara Ivo presso l'Unione dei Comuni Destra Adige è così articolato:

lunedì: 8:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00; martedì 8:00 – 14:00; mercoledì 8:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00; giovedì 8:00 – 14:00; venerdì 8:00 – 14:00.

Nel cumulo dei rapporti di lavoro, l'orario settimanale e giornaliero non potrà superare la durata massima consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia di orario di lavoro (D. Lgs.vo n. 66/03), comprendendo in tale limite massimo sia il lavoro ordinario, sia il lavoro straordinario. Qualora l'Amministrazione dell'Unione dei comuni Destra Adige avesse la necessità di far prestare lavoro straordinario al proprio dipendente, ne darà preventivamente comunicazione al Comune di Roverchiara al fine di consentire il rispetto dei limiti prescritti dal D.Lgs. n. 66/2003.

ART. 5 – Gestione del rapporto di lavoro

La titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all'Unione dei Comuni Destra Adige a cui compete la gestione di tutti gli istituti connessi al servizio (assenze per malattia, permessi, ferie, aspettative, congedi).

La prestazione lavorativa resa dal dipendente sig. Tambara Ivo a favore dell'ente utilizzatore, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore.

Le ferie sono autorizzate dal Segretario dell'Unione dei Comuni Destra Adige. Il dipendente in ogni caso è considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione; pertanto l'ente utilizzatore non può usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente, quando lo stesso goda di ferie concesse dall'ente di provenienza.

Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità di cui alla vigente normativa all'Unione dei Comuni Destra Adige che provvederà ad informare tempestivamente l'ente utilizzatore.

ART. 6 – Trattamento economico

Al dipendente, Sig. Tambara Ivo, verrà corrisposto dall'Unione dei Comuni Destra Adige il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro svolto presso l'ente utilizzatore verrà retribuito dallo stesso, secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Roverchiara, calcolato sulle ore effettivamente svolte, per un massimo di 12 ore settimanali.

Ciascun Comune provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza e curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria competenza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolti dal dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve nei seguenti casi:

- per cessazione del rapporto di lavoro del dipendente con l'Ente titolare;
- per scadenza;
- per risoluzione consensuale da parte degli enti interessati;
- per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali;
- per recesso unilaterale del Comune di Roverchiara qualora emergano gravi irregolarità riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente assegnato o per il venir meno dei motivi che hanno determinato il ricorso all'utilizzazione temporanea dello stesso;
- per recesso unilaterale dell'Unione dei Comuni Destra Adige per esigenze istituzionali , organizzative e/o funzionali, nonché per esigenze di tutelare la salute del lavoratore in considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del Covid-19.

In ogni caso la risoluzione/recesso dal presente accordo è subordinato all'osservanza di un periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni consecutivi solari a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC agli indirizzi istituzionali degli enti. In caso di recesso il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'Unione dei Comuni Destra Adige.

Art. 8 - Definizione del contenzioso

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni stipulanti in relazione all'esecuzione della presente convenzione sono preventivamente definite mediante accordi bonari. Nel caso non sia esperibile la composizione bonaria della vertenza è competente il Foro di Verona.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli enti locali.

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
ERCHIARA

COM,UNE DI ROV

IL DIPENDENTE
(per accettazione dell'incarico)

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per appello uninominale,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per appello uninominale,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario
F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 28-05-2020 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 28-05-2020

R.P. N 195

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, _____

Il Responsabile del Procedimento
Tambara Ivo



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 23 DEL 18-05-20

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE IVO TAMBARA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI ROVERCHIARA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 557, DELLA L. 3311/2004 E DELL'ART. 1, C. 124, DELLA L. 145/2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 21-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to VOTANO ELEONORA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 21-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA